

Causa CGIL e Cofferati c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 febbraio 2009 (ricorso n. 46967/07)

L'impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria in conseguenza della deliberazione di insindacabilità parlamentare, seguita da una sentenza non di merito della Corte costituzionale, costituisce un ostacolo sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti dagli istituti immunitari e pertanto integra la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo.

Fatto. In un'intervista rilasciata al quotidiano *Il Messaggero* il 25 marzo 2002, il deputato Bossi aveva accusato Cofferati di aver creato un clima socialmente propizio all'omicidio del giuslavorista Marco Biagi. Ne era seguita una causa civile, la quale però non era stata esaminata nel merito, poiché era tempestivamente intervenuta una deliberazione d'insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 della Costituzione. La Camera si era costituita nel relativo giudizio ed erano intervenuti anche Sergio Cofferati e, per la CGIL, Guglielmo Epifani, in qualità di nuovo rappresentante *pro tempore*. La Corte costituzionale aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza del richiamo testuale alle frasi oggetto della controversia, circostanza che le aveva impedito di stabilire se vi fosse un nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* del deputato ed eventuali suoi atti parlamentari tipici (sentenza n. 305/2007).

I ricorrenti hanno quindi promosso ricorso davanti alla Corte europea di Strasburgo lamentando di aver subito una lesione del loro diritto a un equo processo (art. 6, comma 1, CEDU) derivante dall'impossibilità di ottenere, tanto in sede civile quanto davanti alla Corte costituzionale, l'esame nel merito circa la lamentata portata lesiva delle frasi pronunciate da Umberto Bossi sull'omicidio di Marco Biagi.

Diritto. Circa il diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU) la Corte ha ricordato che esso non è assoluto ma può subire – nell'ambito delle legislazioni nazionali – delle limitazioni. Tali limitazioni non violano l'art. 6 CEDU se: a) perseguono un fine legittimo; b) tra i mezzi impiegati e il fine perseguito esiste un rapporto di ragionevole proporzionalità.

Con riguardo al requisito della legittimità del fine, la Corte ha osservato che la restrizione dell'accesso a un giudice derivava – nel caso specifico – dall'istituto dell'immunità parlamentare, *sub specie* dell'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni. Quest'ultima a sua volta è finalizzata a prevenire pretestuose e persecutorie azioni giudiziarie nei confronti di rappresentanti eletti dal popolo. L'istituto immunitario applicato dall'Italia nel caso concreto era dunque volto a salvaguardare la genuinità e la libertà dello svolgimento del dibattito parlamentare oltre che la separazione del potere legislativo da quello giudiziario, perseguendo così sicuramente un fine legittimo.

In riferimento al rispetto del principio di proporzione, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che le dichiarazioni rese alla stampa non presentavano un legame evidente con l'attività parlamentare tipica del deputato Bossi e pertanto richiedevano un giudizio rigoroso circa tale requisito di proporzionalità.

Nel caso di specie, la derivata impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria costituiva quindi un ostacolo sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti¹. Alla luce di tali considerazioni, la Corte

¹ Orientandosi in tal senso, la Corte si è peraltro conformata ai suoi costanti precedenti (*Cordova c. Italia*, (nn.1 e 2), rispettivamente n. 40877/98 e n. 45649/99; *De Jorio c. Italia*, n. 73936/01; *Ielo c. Italia*, n. 23053/02; *Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia*, n. 10180/04).

di Strasburgo si è pronunciata, con i voti favorevoli di cinque giudici su sette², ritenendo che vi sia stata violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU e complessivamente ha accordato a ciascun ricorrente la somma di 8.000,00 euro a titolo di danni morali, respingendo invece la richiesta di risarcimento dei danni materiali, in quanto non provati.

Il Governo italiano ha chiesto la rimessione alla *Grande Chambre*, ma questa però in sede di prima deliberazione ha confermato la decisione della Sezione semplice.

² I due giudici dissenzienti, Sajó e Karakaş, hanno invece affermato che – essendo l'insindacabilità parlamentare funzionale alla libertà d'espressione dei titolari di cariche elettive – nel caso di specie non vi fosse lesione del principio di proporzionalità, sottolineando la necessità di garantire un dibattito il più possibile libero su una questione di evidente rilievo sociale.